



PSYLAZIO.AOO1.REGISTRO UFFICIALE.0006253.07-10-2008

Spett.le
Ministero della Difesa
PERSONMIL
*Direzione Generale per il personale
militare
Ufficio III*
Viale dell'Esercito 186
00143 Roma

Presidente
M. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbeno
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Raccomandata a .r.
Anticipata via fax (06/517052767)

Oggetto: Vostra circolare prot. M-D GMIL_04_0396572
CIRC./III/9^/5^ “*Disposizioni in materia di esercizio di
attività extraprofessionali retribuite da parte del
personale militare e di concessione delle relative
autorizzazioni. Disciplina delle incompatibilità*”.

Nella qualità di Presidente del Consiglio dell'Ordine degli
Psicologi del Lazio, nell'interesse, quindi, della comunità
professionale rappresentata, intendo esporre dei rilievi in merito alla
circolare in oggetto.

Detta circolare sancisce con particolare riferimento alla
figura professionale di psicologo, al punto 7, lettera f., numero 4,
che l'iscrizione all'albo è consentita “...*ma con annotazione
attestante lo stato giuridico-professionale di dipendente pubblico e
il divieto di esercitare la libera professione*”, facendo riferimento
all'art. 8 della legge n. 56/89.

Per chiarezza espositiva si riporta il testo dell'art. 8 su citato:

8. Modalità di iscrizione all'Albo

*1. Per l'iscrizione all'Albo l'interessato inoltra domanda in carta da
bollo, al Consiglio regionale o provinciale dell'Ordine, allegando il
documento attestante il possesso del requisito di cui alla lettera c)
dell'articolo 7, nonché le ricevute dei versamenti della tassa di*



iscrizione e della tassa di concessione governativa nella misura prevista dalle vigenti disposizioni per le iscrizioni negli albi professionali.

2. I pubblici impiegati debbono, inoltre, provare, se è loro consentito l'esercizio della libera professione.

3. Ove tale esercizio sia precluso, ne viene riportata sull'Albo annotazione con la relativa motivazione.

In realtà il dettato della circolare deriva da una erronea interpretazione della norma, in quanto l'art. 8 non sancisce tale preclusione in termini generali ma il solo onere, per colui che richiede l'iscrizione, di documentare se gli è consentito di esercitare la libera professione.

Non può desumersi da questa norma, in particolare, né dall'intera normativa in materia, un generale e aprioristico divieto di svolgere la libera professione per gli psicologi pubblici dipendenti, e ciò risulta chiaramente dalla lettura del comma 3 di detto articolo, che considera la preclusione come eventuale e sancisce l'obbligo, nel caso in cui detta preclusione sussista, di farne menzione nell'albo.

Dal dettato del comma 3 su richiamato è evidente la volontà del legislatore di non precludere, a priori, la facoltà di svolgere attività libero professionale per gli psicologi pubblici dipendenti.

Leggere questa intenzione nell'articolo 8 della legge 56/89 significherebbe falsare la ratio che ha portato all'emanazione della legge stessa, fortemente voluta al fine di normare i diritti e l'ambito operativo della professionalità di psicologo.

In un'ottica più ampia, che è necessario valutare al fine di completare quanto esposto, si rammenta che il ruolo sanitario dell'Esercito include, tra l'altro, sia la professionalità medica sia la professionalità psicologica e, pertanto, la conclamata facoltà di esercizio di attività libero professionale accordata ai medici deve necessariamente estendersi anche agli psicologi.

Per quanto riguarda, invece, l'Arma dei Carabinieri nessuna rilevanza sul tema può attribuirsi alla collocazione delle due categorie in ruoli diversi, come peraltro già acclarato da questo Ordine a mezzo di specifico parere legale, che si allega in copia.

Presidente
M. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguanno
Consiglieri
M. Crescimbene
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso



Auspicando una condivisione di quanto sopra esposto, vi invito e diffido a modificare entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della presente, la suddetta circolare, decorsi inutilmente i quali mi vedrò costretta ad adire le vie giudiziali per ottenere il rispetto della norma.

In attesa di un Vostro cortese riscontro invio i migliori saluti.

Il Presidente
(Dott.ssa Marialori Zaccaria)

Presidente
M. Zaccaria
Vicepresidente
P. Cruciani
Segretario
D. Cariani
Tesoriere
M. D'Aguzzo
Consiglieri
M. Crescimbeno
S. Crispino
S. Del Lungo
P. Fenzi
G. Gasparini
A. Gragnani
M.L. Manca
P. Marinelli
C. Montanari
S. Sensini
A. Urso

Risposta al quesito prot. [REDACTED]
formulato e documentato dall'iscritto [REDACTED]
(Vs. richiesta parere [REDACTED]).

Quesito: *"...il sottoscritto... chiede di poter conoscere se lo psicologo dell'Arma dei Carabinieri al pari degli Ufficiali medici possa svolgere la libera professione previa autorizzazione della propria amministrazione".*

Risposta

Gli Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri possono, al pari degli Ufficiali Medici, richiedere a pieno diritto all'Amministrazione di appartenenza l'autorizzazione all'esercizio della libera professione esterna.

Sul tema occorre in primo luogo osservare che non assume alcuna valenza differenziale, quanto al diritto all'esercizio della libera professione esterna, l'inquadramento degli Ufficiali Medici, da un lato, e degli Ufficiali Psicologi, dall'altro, in due distinti Comparti del Ministero della Difesa: il Comparto Sanitario ed il Comparto Tecnico-Scientifico e Psicologico.

Si tratta, infatti, di una ripartizione del personale che l'art.3 del D.Lgs. 5-10-2000 n.298 (intitolato *"Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, a norma dell'articolo 1 della L. 31 marzo 2000, n.78"*) ha operato nell'ambito dello stesso *"...ruolo tecnico -*

logistico", caratterizzato in modo unitario dalla prestazione da parte degli Ufficiali, sia Medici che Psicologi, di un supporto professionale altamente qualificato alle attività di ordine pubblico e di tutela dell'incolumità dei cittadini assolte dall'Arma dei Carabinieri.

D'altra parte, la collocazione degli Psicologi accanto ai Medici ed alle altre figure professionali sanitarie non contraddistingue soltanto le leggi speciali vigenti per il personale della Difesa, ma si rinviene in un insieme coeso e coerente di norme aventi carattere più generale, qui di seguito richiamate.

L'art.2 del D.P.R. 20-12-1979 n.761, avente ad oggetto il "*Ruolo sanitario*" delle Unità Sanitarie Locali, stabilisce che in detto Ruolo sono iscritti, in distinte tabelle per i rispettivi profili, i Medici, i Farmacisti, i Veterinari, ecc., e gli Psicologi.

Anche la normativa regolamentare si conforma fedelmente a tale inquadramento unitario. Tra gli altri, il D.M. 13-9-1988, all'art.3, nel disciplinare gli *standard* ed i moduli operativi del personale ospedaliero, ivi comprese le attività inerenti alle fasi di preospedalizzazione e di dimissione protetta, prevede che nel quadro della necessaria integrazione multidisciplinare dell'unitario servizio di Psichiatria negli organici del servizio "*sono previsti gli psicologi, in virtù della legge 18 marzo 1968, n.431 e successive integrazioni*".

A sua volta il D.Lgs. 30-12-1992 n.502, che, come noto, ha introdotto il "*Riordino della disciplina in materia*

sanitaria, a norma dell'articolo 1 della L. 23 ottobre 1992, n. 421", all'art.6-ter concernente il "Fabbisogno di personale sanitario" ha disposto che lo Stato, di concerto con le Regioni e gli Ordini professionali, determina il fabbisogno per il S.S.N., anche suddiviso per Regioni, di Medici Chirurghi, Veterinari, ecc. e Psicologi, oltre che del restante personale sanitario in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche.

Gli Psicologi sono, quindi, anche in tale fondamentale testo normativo del vigente ordinamento sanitario, appositamente menzionati tra il personale sanitario accanto ai Medici ed alle altre figure sopra elencate.

Pure in tema di Formazione Continua vige per le diverse figure professionali sanitarie, ai sensi degli artt. 16 *bis* e 16 *ter* del predetto D.Lgs. n.502/1992, un medesimo regime normativo.

In particolare, l'art.16 statuisce che la Commissione Nazionale per la Formazione Continua definisce una programmazione pluriennale, sentiti la Conferenza Stato - Regioni nonché gli Ordini professionali di ciascuna figura professionale sanitaria, nominando, ancora una volta, espressamente gli Psicologi

Occorre, altresì, ricordare il D.M. 28-2-1997, emanato proprio in materia di attività libero-professionale del personale del S.S.N.

Tale regolamento, nel descrivere, all'art.2, il proprio ambito di applicazione, menziona unitariamente tutto il personale Medico-Chirurgo, Odontoiatra, Veterinario e

delle altre professionalità della dirigenza del Ruolo sanitario, ivi compresi gli Psicologi.

Allo stesso modo, il D.P.R. 10-12-1997 n. 484 (intitolato "*Regolamento recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del S.S.N.*") all'art.3 contempla le categorie professionali dei Medici, ecc., nonché degli Psicologi, stabilendo una procedura uniforme per la selezione dei candidati alle posizioni apicali delle strutture sanitarie pubbliche.

Le conclusioni sin qui svolte trovano, ove occorresse, ulteriore conferma nel D.P.C.M. del 27-3-2000, Atto di indirizzo e coordinamento concernente l'attività libero-professionale intramuraria del personale della dirigenza sanitaria del S.S.N., ove all'art.3 per "*Categorie professionali di Operatori sanitari*" si intende tutto il personale tra cui Medici e Psicologi.

Circa l'assimilazione tra gli Psicologi e le altre figure professionali sanitarie giova ulteriormente osservare che sussiste una disciplina di fonte contrattuale collettiva pressoché identica per l'area della Dirigenza Medica e per l'area della Dirigenza Sanitaria, Professionale Tecnica ed Amministrativa cui appartengono gli Psicologi.

Occorre poi evidenziare che si è ormai giunti ad una disciplina che nel S.S.N. pone definitivamente sullo stesso piano Medici e Psicologi, al punto tale da prevedere, in relazione a Strutture Organizzative cosiddette "*complesse*" delle Aziende Unità Sanitarie Locali ove vengano

effettuate prestazioni sia medico-farmacologiche sia psicologiche e socio-riabilitative, l'affidamento delle funzioni apicali di dette strutture a Psicologi eventualmente sovraordinati anche a Medici addetti alla medesima articolazione organizzativa (cfr., a titolo di esempio, la Circolare della Regione Lazio prot. n.35608/D4/4V/14 del 23-3-2006, avente ad oggetto "*Dirigenti Psicologi S.S.N., incarichi direzione struttura complessa e direzione dipartimento*").

Detta circolare, indirizzata a tutte le Aziende Ospedaliere e UU.SS.LL. è chiarissima nel precisare che gli Psicologi possono dirigere strutture complesse anche multidisciplinari e comprendenti Medici Psichiatri.

Le norme sinora richiamate forniscono adeguato e pertinente supporto normativo ad una regolamentazione uniforme anche in tema di esercizio della libera professione nei confronti degli Psicologi e dei Medici, che di fatto nel S.S.N. non ha mai accusato differenziazioni di sorta.

Ciò, nonostante il fatto che, come si è accennato, formalmente Medici e Psicologi appartengono a due aree contrattuali dirigenziali diverse.

Parimenti, all'interno dell'Arma dei Carabinieri non può assumere, si ripete, alcuna rilevanza dal punto di vista del diritto all'esercizio della libera professione esterna la collocazione degli Ufficiali Psicologi in un comparto (Tecnico-Scientifico e Psicologico) diverso da quello dei Medici (Sanitario), peraltro entrambi ricompresi nel Ruolo Tecnico – Logistico.

All'uopo deve invece tenersi conto della connotazione sanitaria, come sopra ampiamente documentata dal punto di vista normativo, della figura professionale dello Psicologo nel nostro ordinamento, altresì evidenziata dalla fiscalità applicata agli emolumenti per le relative prestazioni libero professionali (v. ad esempio il D.M. Ec. e Fin. 17-5-2002).

Sicché, avendo nel caso di specie la Direzione Generale della Sanità Militare del Ministero della Difesa escluso la sussistenza di qualsivoglia limite o restrizione alla possibilità per gli Ufficiali Medici di svolgere attività libero professionale (v. nota prot. UDG/11SEZ/445/CU/99 del 13-3-1999 e nota prot. UDG/1SEZ/117/CU/CO del 4-4-2000), la stessa prerogativa deve necessariamente estendersi anche agli Ufficiali Psicologi.

Detta Direzione Generale ha correttamente invocato, tra gli altri, l'art.25 del Regolamento di cui al R.D. del 17-11-1932 concernente il Servizio Sanitario Militare, che prevede la possibilità di svolgere le attività curative in favore di destinatari diversi dagli iscritti alla leva, nonché l'art.11, seconda parte, lett. a) della Legge n. 833 del 23-12-1978, che dispone l'apertura del personale sanitario militare alla popolazione civile.

Si è, quindi, da tempo affermato l'orientamento che pacificamente ammette l'esercizio della libera professione da parte degli Ufficiali Medici. Tale indirizzo è stato rafforzato dall'emanazione di norme, come l'art.3 del D.L. 17-5-1996, n.280, l'art.11 del D.L. 13-9-1996, n.478 e l'art.1, comma 8 della Legge 17-1-1997, n.4, in virtù delle

quali sono stati espressamente aboliti limiti o restrizioni alla possibilità per il Corpo Sanitario Militare di svolgere attività libero-professionale in regime di convenzione con enti pubblici o privati.

Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte in tema di inquadramento unitario degli Ufficiali Psicologi e degli Ufficiali Medici, nonché in tema di equiparazione del trattamento giuridico degli Psicologi e dei Medici nell'ambito dell'ordinamento sanitario italiano, si ribadisce la piena ammissibilità dello svolgimento della libera professione da parte degli Ufficiali appartenenti al Comparto degli Psicologi.

D'altronde, sia nei confronti degli Ufficiali Medici che nei confronti degli Ufficiali Psicologi dell'Arma dei Carabinieri si individuano identiche finalità di potenziare l'inserimento nel tessuto sociale dei professionisti dell'Arma e di valorizzarne al massimo le attitudini e le specializzazioni, con immediati obiettivi vantaggi per l'intera collettività.

Avv. Luca Lentini